

STATUTO

CERVIA & CO. S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERVIA RA CORSO MAZZINI 42

Numero REA: RA - 257429

Codice fiscale: 02788510390

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

DOTT. RENATO GIGANTI

ALLEGATO "A" AL N. 34286 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA'

"CERVIA & CO. S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "CERVIA & CO. S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

All'impresa sociale si applicano, oltre alla regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Cervia (RA).

Il trasferimento della sede sociale è disciplinato dalle vigenti norme di legge.

La società ha la facoltà di istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, sedi secondarie, succursali, depositi, agenzie ed uffici commerciali, recapiti e rappresentanze e di trasferire la sede amministrativa.

Articolo 3

La società, che non ha scopo di lucro, svolge le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 2 del d.lgs. 112/2017 e precisamente:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- la realizzazione di interventi di promozione del lavoro di comunità inteso come bene comune da difendere e valorizzare al fine di costruire condizioni di benessere individuale e collettivo;
- realizzazione di attività divulgative, didattiche e di formazione, anche in accordo con il mondo della scuola pubblica e privata, anche con erogazione di borse di studio;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

La società di propone di favorire l'unione di cittadini del territorio del Comune di Cervia e le aziende operanti nello stesso territorio con l'obiettivo di costruire un futuro sostenibile e prospero per la comunità ed i suoi turisti, anche con la creazione di nuove opportunità in modo sostenibile, intendendo perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, oggetto dell'attività sarà:

- la realizzazione di progetti ed iniziative che promuovono

l'inclusione lavorativa e percorsi formativi di qualità, soprattutto per il sostegno di persone, inclusi i soggetti più fragili;

- la realizzazione di eventi che celebrano le tradizioni e le eccellenze del territorio del Comune di Cervia reinterpretandole in chiave moderna, con la creazione dell'ottimale equilibrio tra passato e futuro e la valorizzazione dell'identità romagnola da trasformare in un'esperienza autentica e innovativa capace di coinvolgere e affascinare il pubblico di oggi;

- la valorizzazione delle ricchezze culturali e ambientali di Cervia, unendo tradizione e innovazione per creare nuove sinergie a beneficio della comunità;

- la rigenerazione sociale, culturale e urbana di Cervia con il coinvolgimento di maestranze artigiane al fine di rendere il centro storico un ecosistema commerciale attrattivo in equilibrio tra passato e futuro;

- l'organizzazione di stage formativi anche nell'ambito della formazione professionale;

- la realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, sportive e ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- l'organizzazione e la gestione di attività commerciali, turistiche di interesse sociale e culturale;

- lo svolgimento di attività commerciali produttive di informazione, di promozione, sostegno delle filiere del commercio equo e solidale;

- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

- la riqualificazione di beni pubblici e privati.

La società, impresa sociale senza scopo di lucro, potrà inoltre compiere operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali o personali a favore proprio e/o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere quote o partecipazioni in altre società o Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e, comunque, tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dal-

la società.

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Ogni socio elegge il proprio domicilio presso l' indirizzo indicato nell' atto costitutivo o quello diverso che verrà segnalato alla società e comunicato al registro delle imprese.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica a norma di legge.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano le vigenti norme di legge. Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione di legge, in previsione dello svolgimento dell'assemblea.

La società nei limiti consentiti dalle leggi e regolamenti che disciplinano la raccolta del risparmio potrà acquisire dai soci (previo consenso individuale degli stessi) fondi in tutte le forme consentite ivi compresi versamenti in conto capitale o a fondo perduto e finanziamenti. I fondi acquisiti da soci con obbligo di rimborso non producono interessi a favore di questi ultimi, salva diversa volontà delle parti risultante per iscritto.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è disciplinato dalle norme di legge vigenti in materia. La società potrà emettere, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, titoli di debito.

La competenza alla decisione di emissione dei titoli di debito spetta ai soci riuniti in assemblea.

Articolo 7

In deroga agli artt. 2470, comma 1 e 2479-bis, comma 1, c.c. il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione dei diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, effettuata a seguito del deposito eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le prescrizioni degli artt. 2470, comma 3, 2471, comma 1 c.c. e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello

indicato nel registro delle imprese. Il mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto nei confronti della società dal momento della relativa iscrizione nel registro delle imprese. _

Colui che subentra nella titolarità della partecipazione sociale o di diritti su essa deve trasmettere tempestivamente alla società copia conforme dell'atto dal quale trae origine l'acquisto, ed in genere della documentazione che ha dato luogo all'iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori hanno l'obbligo di verificare la conformità del trasferimento alle prescrizioni contenute nel presente statuto; nel caso in cui riscontrino una violazione di previsioni statutarie, in particolare di quelle alla cui osservanza è subordinata l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal registro delle imprese, rispondendo, in caso contrario, dei danni arrecati alla società.

E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 8

Le partecipazioni sociali sono trasferibili nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 112/2017.

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 9

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi indicati dalla legge, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro dieci giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non previsto, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni relative al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso potrà essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società e dell'esercizio del recesso stesso deve essere fatta annotazione sul regi-

stro delle imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già comunicato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per la valutazione della quota del socio receduto si applica l'art. 2437 ter c.c.

Articolo 10

Non sono previste specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11

I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta, salvo quanto previsto dal d.lgs. 112/2017.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale sottoponga alla loro approvazione.

E' riservata alla competenza dei soci la decisione sulle materie indicate dall'art. 2479, secondo comma, c.c.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione per iscritto o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli formali purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto una adeguata partecipazione.

Il procedimento deve avere conclusione entro trenta giorni dal suo inizio.

Nei casi espressamente previsti dalla legge, dal presente statuto o qualora sia espressamente richiesto da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate con metodo assembleare.

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci o degli amministratori nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci.

Articolo 13

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere fissata una eventuale seconda convocazione; questa non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà essere totalitaria a norma di legge.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti, nello stesso luogo, il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

Articolo 14

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento di questi l'assemblea eleggerà il proprio presidente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo i casi in cui il verbale sia redatto da notaio.

Articolo 15

L'assemblea delibera, tanto in prima quanto nell'eventuale seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

Articolo 16

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri. Gli amministratori sono eletti a tempo determinato o indeterminato, sono sempre rieleggibili e possono essere anche non soci.

Tuttavia, i soci in sede di nomina dell'organo amministrativo possono decidere di affidare l'amministrazione a più soggetti, soci o non soci, disgiuntamente o congiuntamente. Si applicano gli artt. 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e del secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Articolo 19

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed un vice presidente, salvo il caso in cui a tali nomine abbia provveduto l'assemblea.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Non possono assumere la presidenza della società gli enti di cui all'art. 4, comma 3 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 20

Il consiglio di amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

Articolo 21

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente ovvero, in caso di sua mancanza o impedimento, dal vice presidente con lettera spedita otto giorni liberi prima dell'adunanza, o nei casi d'urgenza con telegramma o fax spedito almeno tre giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere.

Il consiglio potrà però validamente riunirsi anche in mancanza di tale formalità quando siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi, se eletti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in audio e/o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare la identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

- che sia consentito, al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 22

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, l'oggetto della deliberazione dovrà essere sottoposto all'esame dell'assemblea ordinaria. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione per iscritto o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli formali purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e si assicurata a tutti gli aventi diritto una adeguata partecipazione.

Articolo 23

A cura del presidente del consiglio di amministrazione è tenuto il libro delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio stesso.

Articolo 24

All'organo amministrativo spetta un compenso annuo, determinato dall'assemblea.

I soci possono attribuire un compenso annuale in misura fissa all'Organo Amministrativo. In alternativa o in aggiunta al compenso in misura fissa, i soci possono attribuire agli Amministratori, anche in prossimità della chiusura dell'esercizio, un compenso in misura variabile determinato in percentuale sugli utili lordi dell'esercizio o sui ricavi del medesimo ovvero in base ad altri parametri. I soci possono inoltre attribuire all'Organo Amministrativo indennità per la cessazione del rapporto, nonché anticipazioni sull'indennità stessa, ciò anche nel caso in cui, dopo la scadenza, il rapporto venga rinnovato. Gli importi relativi all'indennità di cui sopra sono accantonati in apposito fondo di bilancio rivalutabile, secondo la percentuale stabilita dai soci.

Il compenso e l'indennità di cui sopra possono essere stabiliti, in caso di Organo Amministrativo composto da più persone, anche in misura diversa fra gli Amministratori.

Nel caso in cui i soci attribuiscano un unico compenso all'Organo Amministrativo, composto da più persone, senza ripartizione fra gli Amministratori, la ripartizione potrà essere effettuata dagli Amministratori stessi, anche in misura diversa tra loro.

Agli Amministratori spetta comunque il rimborso delle spese

sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 25

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione in forma collegiale sono investiti dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengono opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell' oggetto sociale.

Articolo 26

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al vice presidente.

Articolo 27

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, nei limiti di legge. Negli stessi termini spetta a ciascun eventuale amministratore delegato il potere di rappresentare la società.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2381 c.c..

Articolo 28

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori e si svolge nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2086, secondo comma, c.c.. In particolare l'organo amministrativo ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva dell'eventuale crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 29

La società può nominare un organo di controllo e/o un revisore o una società di revisione. Tale nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e secondo quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 112/2017.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro nominato dall'assemblea.

In alternativa all'organo monocratico, l'assemblea stessa potrà nominare un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, designando tra i membri effettivi il Presidente del collegio.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis e, a condizione della ricorrenza dei requisiti di legge, esercita la revisione legale dei conti sulla società, salvo che a tal fine l'assemblea abbia nominato un revisore o una società di revisione iscritti nell'ap-
po-

sito registro e salvo quanto previsto dall'art. 2409 bis secondo comma, per le società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, secondo quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Si applicano al revisore e alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

L'organo di controllo e/o il revisore o la società di revisione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea che li nomina ne determina i relativi compensi.

TITOLO VII

VOLONTARIATO - STAKEHOLDERS - LAVORATORI

Articolo 30

La società, in quanto impresa sociale, sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, volontari e di altri stakeholders interessati all'attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione con cui i soggetti di cui sopra possono interagire con la società e sulle sue decisioni.

Le modalità di coinvolgimento sono regolate da appositi regolamenti approvati dall'assemblea.

Nella società è ammessa la prestazione di attività di volontariato nel numero e modalità stabilite per legge.

Nel bilancio sociale sono riportate le forme e le modalità di coinvolgimento.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

Articolo 31

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e, comunque, non oltre centottanta giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano e debitamente segnalate dagli amministratori nelle forme e nei termini di legge.

Articolo 32

Degli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma destinata a riserva legale in ragione almeno del 5% (cinque per cento) degli stessi.

La società destina la eventuale restante parte degli utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia in modo tale da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale. Il bilancio sociale deve dare conto dell'attività di monitoraggio compiuta dall'organo di controllo.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, sotto l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti dell'art. 3, comma 3, lett. a) del d.lgs. 112/2017 è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

TITOLO IX

RINVIO

Articolo 34

Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

FIRMATO: RODA LUCA - GRILLI ALBERTO - MENGozZI GIACOMO - RENATO GIGANTI NOTAIO

13 di 13